

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2658

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato GIOVINE

Modifiche all’articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di accertamento delle condizioni psicofisiche dello straniero ai fini del trattenimento nei centri di permanenza e di conseguenze del rifiuto di sottoporsi alla visita medica

Presentata il 9 ottobre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L’articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, disciplina le condizioni e le modalità attraverso le quali i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e gli apolidi, di seguito denominati «stranieri», possono essere trattenuti presso i centri di permanenza situati nel territorio nazionale.

Come noto, in base all’articolo 3 della direttiva allegata al decreto del Ministro dell’interno 19 maggio 2022, recante i criteri per l’organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, all’atto dell’accesso al centro occorre produrre una certificazione medica di idoneità dello stra-

niero volta ad attestare la compatibilità delle sue condizioni di salute o di vulnerabilità con la vita in comunità ristrette. Tale certificazione, di norma, è emessa dall’Azienda sanitaria locale.

Tenuto conto delle difficoltà inerenti alle tempistiche, spesso dilatate, per il rilascio di tale certificato, nonché della possibilità, di fatto, che lo straniero si rifiuti di sottoporsi alla visita, vanificando completamente la procedura di espulsione e trattenimento, si ritiene opportuno, anzi necessario, procedere a una modifica della disciplina vigente che possa assicurare una più celere esecuzione dell’accertamento medico e, al contempo, possa consentire di superare l’eventuale diniego opposto dallo straniero a procedervi.

Pertanto, in primo luogo, la competenza all'esecuzione delle visite mediche di idoneità dello straniero alla vita comunitaria ristretta, finalizzate all'accesso e alla permanenza nei centri a ciò deputati, è devoluta ai medici presenti presso

ciascuna questura; in secondo luogo, si prevede che, nei casi in cui lo straniero sia già destinatario di un provvedimento di espulsione, il suo rifiuto di sottoporsi alla visita medica costituisce causa di immediata espulsione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« *1-ter.* Il trattenimento dello straniero è subordinato al rilascio di un certificato che attesti la sua idoneità psicofisica alla vita comunitaria ristretta. Il certificato di cui al primo periodo è emesso dal medico di Polizia nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il quale provvede con immediatezza all'esecuzione degli accertamenti medici necessari ai fini della valutazione della compatibilità delle condizioni di salute dello straniero con la convivenza nel centro di permanenza.

1-quater. In caso di rifiuto dello straniero di sottoporsi alla visita medica di cui al comma 1-*ter* il questore esegue immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento »;

b) al comma 5-*bis*, primo periodo, dopo le parole: « qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di permanenza per i rimpatri » sono inserite le seguenti: « , anche a causa del suo rifiuto di sottoporsi alla visita medica di cui al comma 1-*ter*, ».



19PDL0164640